

# IL SOVRANO COME IDEALE DELLA RAGIONE: SULLE IMPLICAZIONI GIURIDICO-POLITICHE DELL'IPOSTASI KANTIANA DEL POTERE

Carlo Sabbatini

CARLO SABBATINI, *The Sovereign as an Ideal of Reason: about the Legal and Political Implications of Kant's Hypostasis of Power.*

By taking the *Critique of Pure Reason* on the background, the essay analyses the risk of a dialectic use of reason in Kant's theory of law and politics. When the ruler, that is necessary to the existence of the community and the empirical holder of power, becomes an ideal of reason which realizes, hypostatize and personifies sovereignty, the role of the ideas of original contract and sovereign people is seriously questioned. The tracks of this turn within the system of political representation are pointed out through some discontinuities characterizing the movement from the State to the international and cosmopolitical dimensions.

*Keywords:* Kant, sovereignty, reason, international and cosmopolitic Law.

\*\*\*

In questo lavoro mi soffermerò sul concetto di sovranità, nel tentativo di evidenziare come un uso *dialettico* della ragione sia un rischio costante per la stessa interpretazione kantiana del diritto e della politica. La mia tesi è che Kant riesca a coniugare la fondazione nell'idea e la realtà fenomenica del potere sovrano solo a prezzo di discrasie che si ripercuotono nella concezione dello Stato, nel quale il *sovrano*, vertice necessario all'esistenza della comunità, viene chiamato in causa come detentore empirico del comando ma anche come un *ideale*, la cui figura riassume e presenta la sovranità. Ciò costituisce il presupposto per la surrettizia ipostatizzazione del potere nella persona del monarca, che inficia il pur notevole potenziale del contratto originario e determina un passaggio tutt'altro che lineare dalla dimensione statale a quella internazionale e a quella cosmopolitica.

## 1. *Il concetto di sovrano e la dialettica del potere attraverso la soluzione delle antinomie*

Vorrei partire dalla trattazione del concetto di sovrano [*Oberhaupt, Staatsoberhaupt*] presentata da Kant nel secondo punto della seconda sezione del *Detto comune*, dedicata al «Rapporto della teoria con la pratica nella politica». Kant affronta l'argomento a partire dall'uguaglianza dei *sudditi*, che definisce come una generale subordinazione alla coazione in conformità alla legge pub-

blica; a questa rispondono *tutti* eccetto il sovrano, la «persona fisica o morale» attraverso cui si esercita tale costrizione giuridica e che «non è membro dello Stato, ma lo crea o lo conserva». L'analisi successiva pone in luce la valenza logica di questa figura: mentre il suddito può essere costretto secondo la legge, ci dev'essere *uno* che non lo sia, «poiché, se anch'esso potesse venire costretto, non sarebbe capo dello Stato e la serie della subordinazione andrebbe all'infinito». E ancora: «se vi fossero due persone esenti da coazione, nessuna di esse sarebbe soggetta a leggi coattive e l'una non potrebbe fare all'altra atto ingiusto, il che è impossibile»<sup>1</sup>. Nei passi in questione Kant ricorre a un argomento analogo a quello adottato a proposito delle antinomie nella «Dialettica della ragion pura» e in particolare per le cosiddette antinomie dinamiche: la terza (sulla coppia libertà-necessità) e soprattutto la quarta (sull'esistenza-non esistenza di un essere necessario)<sup>2</sup>, nelle quali si tratta rispettivamente di pensare la derivazione di uno stato da una causa e di un'esistenza contingente da una sostanza necessaria<sup>3</sup>. La soluzione kantiana si basa sul concetto di incondizionato, mediante cui si chiude la serie delle condizioni empiricamente date<sup>4</sup>, ma che non può essere pensato con gli strumenti della conoscenza teoreticamente valida, legata ai fenomeni. La sua ammissione, necessaria a evitare un regresso all'infinito, è possibile solo in quanto esso non appartiene alla predetta serie; la sua idea consente di concepire il mondo sensibile e condizionato come un intero, ma senza mutarne la forma fenomenica<sup>5</sup>. Ma se in rapporto al dominio teoretico le «idee della ragione» (anima, mondo, Dio e libertà) hanno una valenza regolativa e producono *solo* l'unità del conoscere<sup>6</sup>, le cose cambiano in quello pratico, legato alla libertà, dove la ragione ha un uso incondizionato: qui le idee sono «postulati» e cioè le leggi pratiche, fornite di necessità assoluta, presuppongono necessariamente tali oggetti come condizioni di validità della loro forza vincolante<sup>7</sup>. Nel passaggio dall'uso regolativo alla postulazione le idee acquistano un valore *costitutivo*, perché danno realtà oggettiva alle idee

<sup>1</sup> I. Kant, *Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis* (1793), in *Gesammelte Schriften*, hrsgg. von der Preussischen-Deutschen Akademie der Wissenschaften, Bd. VIII, Berlin, de Gruyter, 1912, p. 291; tr. it., *Sopra il detto comune: Questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica, in Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, Torino, UTET, 1965, cit., p. 256. Nelle note successive il riferimento al testo tedesco delle opere kantiane avverrà in base alle citate *Gesammelte Schriften* (Berlin, de Gruyter, 1900 e sgg.), indicate mediante la sigla AA, seguita dall'ordinale romano del volume, dove necessario da luogo e anno di pubblicazione e infine dal numero di pagina.

<sup>2</sup> Cfr. I. Kant, *Kritik der reinen Vernunft* (II ed. 1787), in AA, III, Berlin, 1904, pp. 308 sgg.; tr. it., *Critica della ragion pura*, Torino, UTET, 1967, pp. 382 sgg. Per una trattazione complessiva della dialettica kantiana cfr. E. Cassirer, *Kants Leben und Lehre*, Berlin, 1918; tr. it., *Vita e dottrina di Kant*, Scandicci, La Nuova Italia, 1984, pp. 238 sgg. o, più di recente, cfr. O. Höffe, *Immanuel Kant*, München, Beck, 1983; tr. it., *Immanuel Kant*, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 114 sgg.

<sup>3</sup> Cfr. I. Kant, *Kritik der reinen Vernunft*, Bd. III, cit., p. 378; tr. it., p. 457.

<sup>4</sup> Cfr. ivi, p. 14; tr. it., p. 46.

<sup>5</sup> Cfr. ivi, p. 379; tr. it., p. 457.

<sup>6</sup> Cfr. ivi, pp. 426 sgg.; tr. it., pp. 508 sgg.

<sup>7</sup> Cfr. ivi, pp. 421-422; tr. it., p. 503. Sull'idea data *in concreto* nell'uso pratico cfr. ivi, p. 254; tr. it., p. 323.

della ragione speculativa e sono principi per realizzare l'oggetto della ragion pratica<sup>8</sup>.

Considerando la trattazione del *Detto comune*, il radicamento del diritto nel dominio pratico della ragione fa sì che il *sovrano*, che può essere ammesso teoreticamente come condizione di pensabilità, diventi *postulato* e cioè condizione necessaria per l'esistenza dello Stato. Tale posizione determina una serie di problemi che meritano un supplemento di esame; infatti quella associata al *sovrano* è un'idea del tutto particolare, perché è delineata e resa non solo *in concreto*, ma in *individuo* e cioè, secondo quanto si legge nella *Critica della ragion pura*, è un *ideale*, una figura attraverso cui Kant conduce alle estreme conseguenze le argomentazioni già introdotte e criticate nella quarta antinomia<sup>9</sup>.

## 2. Il sovrano tra idea e ideale

Mentre con le idee la ragione «tende solo a un'unità sistematica, verso cui cerca di sospingere l'unità empirica possibile, senza mai raggiungerla completamente»<sup>10</sup>, l'*ideale* non ha tanto a che fare con questa sintesi dei fenomeni, ma rappresenta piuttosto l'unità delle *condizioni* delle cose in generale<sup>11</sup>. Esso «consiste nell'idea non semplicemente *in concreto*, ma in *individuo*, ossia come cosa singolare, determinabile o determinata, esclusivamente per mezzo dell'idea»<sup>12</sup>; perciò se «virtù» e «saggezza» sono idee *pure*, la figura del «saggio» è l'«ideale» a esse corrispondente, un «archetipo» o criterio indispensabile per valutare la nostra imperfezione pratica e teoretica<sup>13</sup>. Secondo Kant nel dominio teoretico si muove da una «presupposizione trascendentale» e ciò significa che, per determinare un oggetto, è necessario pensare come dato l'intero campo dei predicati della realtà e, di conseguenza, l'insieme di quelli che appartengono e quelli che non appartengono all'oggetto stesso<sup>14</sup>. Questo «sostrato trascendentale», o «idea del tutto della realtà» [*omnitudo realitatis*], è condizione della determinazione completa di ogni concetto e poiché in tal modo è pensata l'intera realtà, ne consegue che è dato anche il concetto di *ens realissimum*, con cui concepiamo l'essere sotto una forma *singolare* o *individuale* e dunque come «ideale

<sup>8</sup> Cfr. I. Kant, *Kritik der praktischen Vernunft* (1788), in AA, V, Berlin, 1908, pp. 132 e 135; tr. it., *Critica della ragion pratica*, in *Scritti morali*, Torino, UTET, 1970, pp. 280 e 284.

<sup>9</sup> J. Ferrari, *Das Ideal der reinen Vernunft*, in *Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft*, hrsgg. von G. Mohr, M. Willaschek, Berlin, Akademie, 1998, pp. 491 sgg.; in merito, cfr. P. Baumanns, *Kants vierte Antinomie und das Ideal der reinen Vernunft*, in «Kant-Studien», 1988, vol. 79, pp. 182-200. Per un commento analitico della trattazione dell'ideale della ragion pura (AA, III, pp. 383-461), cfr. H. Heimsoeth, *Transzendente Dialektik. Ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Dritter Teil. Das Ideal der reinen Vernunft*, Berlin, de Gruyter, 1969; più sinteticamente, cfr. P. F. Strawson, *The Bounds of Sense. An Essay on Kant's Critique of Pure Reason*, London, Methuen, 1966; tr. it., *Saggio sulla «Critica della ragion pura»*, Roma-Bari, Laterza, 1985, pp. 208-19.

<sup>10</sup> I. Kant, *Kritik der reinen Vernunft*, Bd. III, cit., p. 383; tr. it., p. 462.

<sup>11</sup> Cfr. ivi, p. 282; tr. it., p. 353.

<sup>12</sup> Ivi, p. 383; tr. it., p. 462.

<sup>13</sup> Cfr. ivi, p. 384; tr. it., p. 463.

<sup>14</sup> Cfr. ivi, p. 386; tr. it., p. 465.

trascendentale»<sup>15</sup>. Ma quando dal *pensiero della realtà* si trascorre alla *realtà del pensato*, si compie un uso illecito o *dialettico* della ragione, che «mira soltanto a dare alle conoscenze una *parvenza di verità e saggezza*»<sup>16</sup>: all'ideale si aggiunge una serie di predicati legati al suo ruolo di principio (*originario, sommo, essere degli esseri*) e mediante un processo che inizia con la *realizzazione*, passa all'*ipostatizzazione* (per cui si prende «ciò che non esiste che nel pensiero e lo si assume in qualità di oggetto reale fuori del soggetto pensante») e termina con la *personificazione*, nasce il concetto di Dio della teologia trascendentale<sup>18</sup>.

Così facendo, si trascura che la ragione pone l'idea «a fondamento della determinazione completa delle cose in generale, ma esclusivamente in quanto *concetto* dell'intera realtà, senza esigere che questa realtà sia data oggettivamente e costituisca una cosa»; in altre parole, il *concetto* diviene indebitamente *cosa* quando la nostra conoscenza, che esige il *dato*, fa di un «principio valido esclusivamente per le cose che ci vengono date quali oggetti dei sensi» (i concetti della possibilità delle cose come fenomeni) un «principio trascendentale della possibilità delle cose in generale»<sup>19</sup>. Si passa così dall'«idea di un essere realissimo» alla sua *realtà* e si conclude dalla sua posizione suprema alla sua *necessità*, trasformando un «principio regolativo» in un «principio costitutivo»<sup>20</sup>. È il nucleo della critica alle dimostrazioni dell'esistenza di Dio<sup>21</sup>, nel corso della quale Kant mostra in che modo tale concetto, *postulato* come *condizione* di pensabilità dell'ordine comprendente le leggi morali, sia considerato esistente in una «conoscenza teoretica» illecita, ovvero «speculativa»<sup>22</sup>.

A questo punto si può provare a riportare la figura del sovrano all'*ideale della ragione pura* e alla particolare natura della sua postulazione, ritrovando il quadro speculativo della teologia politica in cui, tra XVII e XVIII secolo, si colloca la trascendenza del divino rispetto al mondo e del sovrano rispetto allo Stato<sup>23</sup>. L'*unicità* di chi detiene il potere risponde bene all'esigenza di un verti-

<sup>15</sup> Cfr. *ivi*, p. 387; *tr. it.*, p. 467.

<sup>16</sup> I. Kant, *Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen* (1800), in AA, Bd. IX, Berlin, 1923, p. 26; *tr. it.*, *Logica*, Roma-Bari, Laterza, 1990, p. 20. Inoltre, cfr. I. Kant, *Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können* (1783), in AA, IV, Berlin, 1903, p. 348; *tr. it.*, *Prolegomeni ad ogni futura metafisica che vorrà presentarsi come scienza*, Milano, Mursia, 1995, p. 211.

<sup>17</sup> I. Kant, *Kritik der reinen Vernunft* (1781), Bd. IV, *cit.*, p. 241; *tr. it.*, p. 681.

<sup>18</sup> Cfr. I. Kant, *Kritik der reinen Vernunft*, Bd. III, *cit.*, pp. 392 sgg.; *tr. it.*, pp. 471 sgg.

<sup>19</sup> Cfr. *ivi*, pp. 389 sgg; *tr. it.*, p. 470.

<sup>20</sup> *Ivi*, p. 413; *tr. it.*, p. 494.

<sup>21</sup> Cfr. *ivi*, pp. 392 sgg.; *tr. it.*, pp. 472 sgg. Sulla critica kantiana alla teologia cfr. D. Henrich, *Der ontologische Gottesbeweis*, Tübingen, Mohr, 1967; *tr. it.*, *La prova ontologica dell'esistenza di Dio*, Napoli, Prismi, 1983, pp. 173 sgg.

<sup>22</sup> Cfr. I. Kant, *Kritik der reinen Vernunft*, Bd. III, *cit.*, pp. 421-422; *tr. it.*, p. 503.

<sup>23</sup> Secondo Carl Schmitt il «moderno Stato di diritto» poggia sui presupposti teologico-metafisici del «deismo», che «esclude il miracolo dal mondo» e così «elimina la violazione delle leggi di natura»; sul versante opposto il «teismo» ammette una simile «eccezione», che in ambito politico si traduce in un «intervento diretto del sovrano sull'ordinamento giuridico vigente». Un percorso, quello teistico, che Schmitt tenta di ricostruire a partire da Bodin fino agli «autori conservatori della controrivoluzione», nell'intento di connettere a tale tradizione la propria visione decisionistica della sovranità, cfr. C. Schmitt, *Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre der Souveränität*,

ce e di un principio ordinatore per realizzare un sistema razionale come unità articolata di elementi<sup>24</sup>.

Si tratta di un modello a cui Kant ricorre nella *Metafisica dei costumi*, dove concepisce lo Stato o *civitas* come «riunione di un certo numero di uomini sotto leggi giuridiche», leggi che pensate puramente *a priori* costituiscono uno «Stato ideale», il «filo conduttore (norma) per ogni associazione reale intesa a formare un corpo comune»<sup>25</sup>; in esso il «diritto pubblico», ovvero l'«insieme delle leggi che abbisognano di una promulgazione universale per produrre uno stato giuridico», è inteso come un «sistema di leggi per un popolo» e cioè per gli uomini che ne diventano partecipi in quanto riuniti da una volontà<sup>26</sup>. Non va neppure trascurato che nel «Primo articolo definitivo» della *Pace perpetua*, considerando la forma empirica della *civitas*, Kant pone una proporzionalità inversa tra la rappresentatività del sistema di governo e il numero dei detentori del potere, facendo crescere la prima in proporzione alla riduzione del secondo e concentrando le attese sull'*unicità empirica* del principe, preferita alla sovranità *diffusa* e *informe* della democrazia: in questa tutti deliberano sopra uno e eventualmente contro uno, generando una contraddizione della volontà generale con se stessa e con la libertà e sfociando inevitabilmente nel dispotismo che, a differenza della *repubblicana* monarchia, confonde legislativo ed esecutivo<sup>27</sup>. Tali esiti della dottrina del diritto possono essere riletti in base all'unità

München-Leipzig, Duncker und Humblot, 1922; tr. it., *Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, in *Le categorie del «politico». Saggi di teoria politica*, Bologna, Il Mulino, 1972, p. 61 e pp. 75 sgg. Soffermandosi sul periodo antecedente alla controrivoluzione ottocentesca, l'autore scrive: «la trascendenza di Dio nei confronti del mondo è propria del concetto di Dio del XVII e XVIII secolo, allo stesso modo in cui una trascendenza del sovrano nei confronti dello Stato è propria della filosofia dello Stato di quegli stessi secoli» (ivi, p. 71).

<sup>24</sup> Cfr. I. Kant, *Kritik der reinen Vernunft*, Bd. III, cit., pp. 538-539; tr. it., p. 623.

<sup>25</sup> I. Kant, *Die Metaphysik der Sitten* (1797), in AA, Bd. VI, Berlin 1907, p. 313; tr. it., *La metafisica dei costumi*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 142.

<sup>26</sup> Ivi, p. 311; tr. it., p. 139.

<sup>27</sup> In uno Stato Kant distingue tra «forma di dominio» [*forma imperii*] e «forma di governo» [*forma regiminis*]. La prima è determinata dal numero dei detentori del potere: «uno, o pochi tra loro uniti o tutti insieme quelli che costituiscono la società civile» e si parla, rispettivamente, di «autocrazia, aristocrazia, democrazia». La *forma regiminis* «riguarda il modo, fondato sulla costituzione [...], secondo cui lo Stato fa uso della pienezza del suo potere» e può essere definita come «repubblicana o dispotica». Aggiunge l'autore: «Il regime repubblicano applica il principio politico della separazione del potere esecutivo (governo) dal potere legislativo; il dispotismo è l'arbitraria esecuzione delle leggi che lo Stato si è dato: in esso la volontà pubblica è maneggiata dal sovrano come sua propria volontà». Delle tre *formae imperii* «la forma democratica nel senso proprio della parola è necessariamente un dispotismo, perché essa stabilisce un potere esecutivo in cui tutti deliberano sopra uno ed eventualmente anche contro uno (che non è d'accordo con loro)». Questa identità di legislatore ed esecutore determina il carattere «informe» o *non rappresentativo* del governo. Restano dunque autocrazia e aristocrazia che, *nonostante la loro imperfezione*, sono giudicate da Kant capaci di «assumere una forma di governo conforme allo spirito rappresentativo», come mostra l'operato di Federico II: il «primo servitore dello Stato». In particolare Kant ritiene che la rappresentatività sia tanto maggiore, quanto minore è il numero dei detentori del potere e dunque la monarchia (che nel testo *inauvertitamente* si sostituisce ad autocrazia) gli appare la più consona al repubblicanesimo; cfr. I. Kant, *Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant* (1795), in AA, Bd. VIII, cit., pp. 351 sgg.; tr. it., *Per la pace perpetua*, in *Scritti politici*, cit., pp. 294 sgg.

peculiare che, secondo la *Critica della ragion pura*, è frutto dell'ideale: l'*unità collettiva* di un *tutto dell'esperienza*, pensata «come una singola cosa racchiudente in sé ogni realtà empirica, scambiandola [...] col concetto di una cosa, posta al culmine delle possibilità di tutte le cose, per la cui determinazione completa fornisce le condizioni reali»<sup>28</sup>. È dunque possibile mostrare che nella metafisica kantiana del diritto l'idea di sovranità non serve solo a concepire l'unità dei fenomeni nel corpo sociale: come *postulato* pratico agisce da condizione dell'esistenza di quest'ultimo; come *ideale* è realizzata, ipostatizzata, personificata e così identificata surrettiziamente con un soggetto esistente: il detentore empirico del potere o monarca<sup>29</sup>.

Anche la ricezione del pensiero di Kant da parte del *giovane* Hegel sembra confermare i rilievi critici appena proposti. Nel 1795-96, in una fase segnata dalla meditazione sul rapporto tra religione razionale e positiva e sulle valenze politiche di quest'ultima, Hegel trova nella filosofia kantiana un decisivo termine di confronto; a questo periodo appartengono le osservazioni critiche sull'*idea trascendentale di Dio* come *ens realissimum*<sup>30</sup>, le quali, forse anche per le suggestioni provenienti dalla *Vedute del Basso Reno* di Forster, confluiscono in modo significativo nell'elaborazione della distinzione tra repubblica e monarchia. Hegel sottopone la singolarità del re alle stesse critiche sull'ideale come surrettizia ipostasi della divinità; sostiene infatti che se nella repubblica *si vive per un'idea*, nella monarchia si vive per *qualcosa di singolare*, per un'*idea singola* o *ideale*: «in una repubblica insomma un'idea come deve essere, nella monarchia un ideale che è quello che è e che raramente gli uomini si foggiano da sé: la divinità»<sup>31</sup>.

<sup>28</sup> I. Kant, *Kritik der reinen Vernunft*, Bd. III, cit., p. 392; tr. it., p. 471.

<sup>29</sup> Lo studio dei rapporti tra la *Kritik der reinen Vernunft* e la *Rechtsphilosophie* kantiana ne ha fatto emergere la continuità metodologica, individuando nelle procedure, nelle immagini e nei concetti giuridici della *deduzione* trascendentale non un semplice espediente retorico, ma una struttura portante e un'istanza di garanzia dell'intera ragione. In modo esemplare scrive Kaulbach: «nella filosofia del diritto il metodo trascendentale non viene solo *applicato*; in essa, piuttosto, il pensiero trascendentale-filosofico riconosce i principi su cui è basato il proprio procedimento riflessivo. Perciò la tarda filosofia del diritto di Kant non è solo un occasionale campo di applicazione del metodo trascendentale, ma va riconosciuta come il dominio in cui esso è originariamente a casa propria», F. Kaulbach, *Studien zur späten Rechtsphilosophie Kants und ihrer transzendentalen Methode*, Würzburg, Königshausen – Neumann 1982, p. 7. Va tuttavia rilevato che la centralità del nesso *ideale-sovrano*, strategico per la metafisica della rappresentanza politica, non viene posta a tema dagli studi che seguono la suddetta opzione metodologica; tra questi, cfr. P. Burg, *Der politische Gehalt der Kritik der reinen Vernunft*, in *Akten des 5. Internationalen Kant-Kongresses*, Mainz 4.-8. April 1981, hrsgg. von G. Funke, Teil I. 2, Bonn, Bouvier, 1981, pp. 898-908; D. R. Doublet, *Die Vernunft als Rechtsinstanz. Die Kritik der reinen Vernunft als Reflexionsprozeß der Vernunft*, Oslo-Paderborn, Solum, 1989; G. Cavallar, *Pax Kantiana. Systematisch-historische Untersuchung des Entwurfs Zum ewigen Frieden (1795) von Immanuel Kant*, Wien-Köln-Weimar, 1992, pp. 62-65.

<sup>30</sup> Cfr. G. W. F. Hegel, *Frühe Schriften I*, in *Gesammelte Werke*, hrsgg. von der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Bd. I, Hamburg, Meiner, 1989, p. 195; tr. it., *Scritti giovanili I*, Napoli 1993, p. 305.

<sup>31</sup> Ivi, p. 203; tr. it., p. 315.

### 3. Le conseguenze politiche della retrocessione della sovranità dall'idea al fatto: il diritto interno

A questo punto è opportuno valutare le ripercussioni politiche di una discrasia che nell'idea potrebbe colpire il cuore pulsante e propositivo della teoria kantiana. A quanto pare, essa ha come termine di confronto l'*incarnazione personale* dell'unità dello Stato: il modello della rappresentazione monarchica, in base al quale *il principe riunisce nella sua persona l'intera maestà del corpo complessivo della nazione*<sup>32</sup>. Se la forza regolativa dell'idea si spegnesse nell'elevazione del fatto a principio, Kant perderebbe questa sfida. A causa dell'*ipostasi* sovrana, lo Stato non sarebbe più, come si legge nella *Critica del Giudizio*, il mezzo di un *sistema dei fini* che ha per «scopo finale» [*Endzweck*] la natura morale dell'uomo<sup>33</sup>; diverrebbe piuttosto realtà autoreferenziale del dominio. Proprio a causa della predetta ipostasi, la forma di Stato monarchica, la più rappresentativa e repubblicana per la *Pace perpetua*, rischia di diventare immediatamente dispotica e irrimediabile per un *popolo* astrattamente sovrano.

<sup>32</sup> H. Hofmann, *Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert*, Berlin, Duncker & Humblot, 2003; tr. it., *Rappresentanza-Rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 454 sgg. Sul passaggio dalla rappresentanza dei ceti all'«incarnazione personale di un'unità politica, che tende a specificarsi come unità nazionale», cfr. ivi, p. 456; in riferimento a Hobbes, cfr. ivi, pp. 464-476. Kersting indugia sulla sottesa trasformazione della logica del contratto sociale. Se il giusnaturalismo tedesco fino al *Vormärz* ricorre a un «duplice» contratto come *pactum unionis* e *pactum subjectionis*, ciò rappresenta un retaggio del dualismo cetuale, legato ad un modello di sovranità limitata, che nel *pactum unionis* costituisce «il popolo come soggetto di diritto capace di entrare in un rapporto contrattuale». La permanenza di tale impostazione causa gravi incongruenze nei teorici tedeschi dell'assolutismo, che cercano di garantire la preminenza del sovrano; ben diversa è la proposta hobbesiana di un patto unico, che assicura il potere sovrano con un'«autonegazione giuridica del popolo», basata su una «concezione della rappresentazione di tipo identitario-assimilativo [...] in nome della potenza dello Stato moderno ed assoluto» (cfr. W. Kersting, *La dottrina del duplice contratto nel diritto naturale tedesco*, in «Filosofia politica», 1994, n. 3, 1994, pp. 409-437, part. pp. 422 sgg). Anche Kant punta sull'unicità del patto, affrancandosi dai residui eudemonistici ed empiricamente compromissori dei suoi contemporanei, pur condividendone l'«alfabeto» dei diritti dell'individuo; il patto kantiano è «costituzione giuridico-razionale dello Stato», in cui «la giustizia di una legge viene garantita dalla procedura della sua creazione» (cfr. ivi, pp. 430 sgg.). Se quella hobbesiana è «autonegazione giuridica del popolo», Kersting sembra distinguere la proceduralità di Kant, grazie alla quale «la sovranità popolare non può annichilirsi se stessa» (ivi, p. 432). Ciò permette da un lato di accomunare Rousseau e Kant nell'«identificazione democratica di popolo e sovrano, dall'altro di trovare nella ragione una «via d'uscita trascendentale per evitare le conseguenze radicali della teoria» del ginevrino (ivi, p. 410). D'altra parte Kersting riconosce un «compromesso» nella teoria contrattuale kantiana, suscettibile di ridursi a mero esperimento di pensiero e di prescindere da «un'effettiva organizzazione democratica della sovranità» (ivi, p. 434). Come si cercherà di mostrare nel presente lavoro, è proprio un *deficit* di idealità e dunque di razionalità (sottostimato da Kersting) a impedire a Kant un legame coerente con la dimensione procedurale e democratica della sovranità; per quanto Kersting sembri oltrepassare una precedente assimilazione di Kant a posizioni hobbesiane (cfr. W. Kersting, *Wohlgeordnete Freiheit*, Berlin-New York, de Gruyter, 1984, p. 216), il riconoscimento del predetto «compromesso» è l'ammissione di uno scacco, in cui si arenano tanto la proposta kantiana, quanto il tentativo di rivitalizzazione dell'interprete.

<sup>33</sup> Cfr. I. Kant, *Kritik der Urteilskraft* (1790), in AA, Bd. V, cit., pp. 431 e ss.; tr. it., *Critica del Giudizio*, Torino, UTET, 1993, pp. 400 sgg.

Lo si può comprendere attraverso il «contratto originario» [*contractus originarius, pactum sociale*], che nel *Detto comune* è definito come «l'unico sul quale si può fondare una costituzione civile universalmente giuridica tra gli uomini e si può istituire una comunità» ed è descritto come l'«unione di tutte le volontà particolari e private di un popolo in una volontà comune e pubblica (ai fini di una legislazione semplicemente giuridica)». Tale contratto è essenziale per la fondazione del concetto di Stato ed è un principio di cui viene negato recisamente il valore storico, *fattuale*, poiché si esclude la possibilità che una costituzione civile stabilita possa essere indagata (ed eventualmente destituita di fondamento), risalendo fino alle prove documentali della sua nascita. Si tratta, scrive Kant sottolineandone la valenza *funzionale*, di «una *semplice idea della ragione*, ma che ha indubbiamente la sua realtà (pratica): cioè la sua realtà consiste nell'obbligare ogni legislatore a far leggi come se esse dovessero derivare dalla volontà comune di tutto un popolo e nel considerare ogni suddito, in quanto vuol essere cittadino, come se egli avesse dato il suo consenso a una tale volontà. Questa è la pietra di paragone [*Probirstein*] della legittimità di una qualsiasi legge pubblica»<sup>34</sup>. L'autore aggiunge che «questa limitazione vale, *evidentemente*, solo per il giudizio del legislatore, non del suddito»<sup>35</sup>; ma nella completa mancanza da parte di Kant di una delimitazione del corpo legislativo, delle sue attribuzioni e della sua formazione, l'*idea* del legislatore ricade nelle prosaiche mani dell'*ideale* esecutore come principe o monarca<sup>36</sup>.

Le difficoltà implicite in questo passaggio emergono anche dalla *Metafisica dei costumi*. Nella descrizione della *trias politica* dei poteri (una *volontà generale* unificata e distinta in *tre persone*) si legge che la sovranità risiede nella persona del legislatore e spetta soltanto alla volontà riunita del popolo, mentre il potere esecutivo appartiene alla persona che governa secondo la legge<sup>37</sup>. Successivamente Kant ribadisce che i tre poteri sono *dignità statali* articolate sul rapporto fondamentale tra il *sovrano universale* (che può essere solo il *popolo riunito* sotto l'idea di un *contratto originario*) e la moltitudine degli individui come *sudditi*. Considerati come tre distinte *persone morali*, i poteri sono *coordinati* e si completano, ma sono anche *subordinati* in modo che la cooperazione rispetti la «volontà della persona superiore», il *sovrano-legislatore* che sembra individuato nel popolo<sup>38</sup>. Kant mantiene perciò la distinzione tra il reggitore dello Stato (come *rex* o *princeps*) investito del potere esecutivo e il «sovrano

<sup>34</sup> I. Kant, *Über den Gemeinspruch*, cit., p. 297; tr. it., p. 262. Sul nesso tra contratto originario e costituzione repubblicana, cfr. Id., *Zum ewigen Frieden*, cit., p. 350; tr. it., p. 292.

<sup>35</sup> I. Kant, *Über den Gemeinspruch*, cit., p. 297; tr. it., p. 263, corsivo mio.

<sup>36</sup> È senz'altro condivisibile la tesi dell'irriducibilità della costituzione kantiana a un «meccanismo» istituzionale empiricamente definito, salvaguardando così l'«eccedenza» dell'idea e la sua valenza di criterio rispetto al piano empirico (cfr. G. Duso, *Il carattere ideale della costituzione repubblicana in Kant*, in *La filosofia politica di Kant*, a cura di G. M. Chiodi – G. Marini – R. Gatti, Milano, FrancoAngeli, 2001, p. 42). D'altra parte, se il progetto kantiano mira a saldare la teoria alla prassi, non è neppure possibile trascurare le ambiguità derivanti da una considerazione inadeguata delle condizioni di applicazione; su tali nodi problematici, cfr. M. Mori, *La pace e la ragione. Kant e le relazioni internazionali: diritto, politica e storia*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 172-173.

<sup>37</sup> Cfr. I. Kant, *Die Metaphysik der Sitten*, cit., p. 313; tr. it., p. 142.

<sup>38</sup> Cfr. ivi, p. 316; tr. it., pp. 145-146.

del popolo (il legislatore)»<sup>39</sup>; ma quando affronta gli *effetti giuridici della natura della società civile*, mette in primo piano l'imperscrutabilità del potere del «sovrano attuale» [*summus imperans*]<sup>40</sup> ed esclude atti di resistenza contro il «supremo legislatore dello Stato» o addirittura attentati contro di lui «come individuo (come monarca)»<sup>41</sup>. In tal modo giunge alle estreme conseguenze l'ambiguità del rapporto tra sudditi e sovrano; un'ambiguità che Bergk, non senza buone ragioni, fa discendere da quella, iniziale, con cui Kant attribuisce quest'ultima qualifica ora al legislatore come *persona morale*, ora alla *persona fisica* che dispoticamente assomma esecutivo e legislativo<sup>42</sup>. Ciò è ancor più evidente quando Kant fa un ulteriore passo verso l'*ideale* dell'autorità, sempre più stretta nell'identificazione tra persona fisica e morale del principe; ribadisce che il sovrano ha verso i sudditi soltanto diritti e nessun dovere (coattivo) e aggiunge che se anche il reggitore (quindi il monarca o *princeps*) agisse contro le leggi, essi potrebbero «opporre *querela*, ma nessuna resistenza»<sup>43</sup>. Si è prodotto uno slittamento decisivo, per cui il popolo è sempre *più e solamente* suddito e la sovranità stessa, che si esprime in forma *insindacabile*, è ormai passata nelle mani dell'*irresistibile* reggente, che di fatto è il sovrano<sup>44</sup>. Operata la scissione del potere dall'*idea* di popolo a beneficio del *fenomeno* del monarca, Kant decreta l'esclusione *in linea di principio* di un articolo della costituzione che preveda la resistenza al detentore del comando supremo e condanna per giunta il governo moderato, che a suo avviso cela un dispotismo strisciante<sup>45</sup>. Riaffiora anche l'argomento, già utilizzato nel *Detto comune*, sul conflitto tra poteri di pari livello; se la resistenza fosse disciplinata da norme, ci sarebbe la contraddizione di un sovrano abbassato al rango di suddito e di un popolo elevato a quello di sovrano, in una controversia in cui a decidere, come giudice in causa propria, dovrebbe essere lo stesso popolo<sup>46</sup>. Perciò a quest'ultimo non si può accordare che una «resistenza negativa», con cui in parlamento respinge ciò che il governo domanda col *pretesto* del bene comune; ma, occorre rilevare, è un atto politico dal peso troppo lieve e la cui portata in termini istituzionali è piuttosto ambigua, dato che Kant non dice se si trasformerebbe in *resistenza positiva*, ovvero in *ribellione*, nel caso in cui sovrano e popolo insistessero nei loro propositi<sup>47</sup>. Grava sul popolo un'ormai irreparabile divaricazione dalla so-

<sup>39</sup> Cfr. ivi, pp. 316-317; tr. it., p. 147.

<sup>40</sup> Ivi, p. 318; tr. it., p. 148.

<sup>41</sup> Ivi, p. 320; tr. it., pp. 150-151.

<sup>42</sup> J. A. Bergk, *Briefe über Immanuel Kant's Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, enthaltend Erläuterungen, Prüfung und Einwürfe*, Leipzig und Gera, 1797 (rist. anast. Bruxelles, 1968), pp. 211-212.

<sup>43</sup> I. Kant, *Die Metaphysik der Sitten*, cit., p. 319; tr. it., p. 149.

<sup>44</sup> Sui concetti di insindacabilità e irresistibilità, cfr. ivi, p. 316; tr. it., p. 146.

<sup>45</sup> Cfr. ivi, pp. 319-320; tr. it., p. 150.

<sup>46</sup> Cfr. ivi, p. 320; tr. it., p. 151. Sulla «svolta *hobbesiana* della filosofia politica di Kant» nel *Detto comune* e sulla conseguente «concezione *monistica* del potere statale» che giunge fino alla *Metafisica dei costumi*, decretando la fine di ogni possibile distinzione tra resistenza legale e sedizione, cfr. L. Scuccimarra, *Obbedienza, resistenza, ribellione. Kant e il problema dell'obbligo politico*, Roma, Jouvence, 1998, pp. 281-298.

<sup>47</sup> Cfr. I. Kant, *Die Metaphysik der Sitten*, cit., p. 322; tr. it., p. 153.

vranità, chiaramente espressa: «il fondamento del dovere che ha il popolo di sopportare l'abuso del potere supremo persino quando questo è dato come insopportabile, consiste in ciò: che la sua resistenza contro la legislazione sovrana non deve mai essere considerata altrimenti che come contraria alla legge, anzi come distruggente l'intera costituzione legale»<sup>48</sup>.

La forma monarchica, anzi il monarca, diviene lo Stato, poiché il dominio fattuale è stato capace di sussumere e incarnare la sovranità come principio. Il monito al sovrano come semplice detentore del potere è a dir poco sbiadito. Il potere sovrano della *trias politica*, che spetta alla *persona morale* del legislatore, intesa come popolo riunito, non è più tale. Ormai il sovrano è una *persona morale e fisica* distinta dal popolo ed è perciò inamovibile *in linea di principio*.

Sulla base di tale impostazione è possibile indicare altri nodi problematici del diritto kantiano. Nonostante il laconico cenno della *Metafisica dei costumi* ai «delegati» [*Abgeordneteten*], deputati [*deputirten*] dal popolo nel «sistema rappresentativo» di una «vera repubblica»<sup>49</sup>, Kant evita di proporre qualunque via istituzionale che permetta un serio ricorso all'idea del contratto, in modo tale che il suo «spirito» [*anima pacti originarii*] possa ispirare la «lettera» delle forme statuali<sup>50</sup>. Non propone un quadro normativo adeguato alla maturazione e alla circolazione politica del consenso. Fa cenno al «meccanismo dell'unificazione del popolo per mezzo di leggi costrittive» e considera con sospetto la «massima razionale» (autocratica o monarchica) della «semplificazione» quale criterio di scelta della forma di Stato<sup>51</sup>; tuttavia non suggerisce *meccanismi* alternativi, anche riformabili, che garantiscano l'evoluzione dell'ordinamento. Non punta su una partecipazione sempre più estesa e attiva dei soggetti, così che il popolo si confermi autenticamente sovrano e che si possa non solo distinguere se chi detiene il potere agisca da *autocrate* e *despota* (che ha tutto il potere ed è il sovrano) oppure da *monarca* (che rappresenta il sovrano)<sup>52</sup>, ma anche trovare garanzia rispetto a un suo eventuale arbitrio. A dispetto delle premesse, della predetta valenza *funzionale*, l'interpretazione del contratto sociale si riduce a una presunzione del consenso, che mette in secondo piano l'idea come *focus imaginarius*<sup>53</sup> e come «unità proiettata» e «pietra di paragone della validità delle regole»<sup>54</sup>. Il dover essere viene scisso tra la sottomissione all'*ideale* ipostatico dell'autorità in carica e l'irraggiungibile perfezione di un'*idea* ridotta a semplice simulacro: una condizione degradata, che cancella anche la residua prescrittività dell'*idea*, implicita nell'accettarla come il criterio regolativo, al quale ci si sottopone con il medesimo atto con cui lo si sceglie<sup>55</sup>. L'*idea* costituente e regolativa del contratto è interpretata in base alla legittimità del potere

<sup>48</sup> Ivi, p. 320; tr. it., p. 151.

<sup>49</sup> Cfr. ivi, p. 341; tr. it., p. 176.

<sup>50</sup> Cfr. ivi, p. 340; tr. it., p. 175.

<sup>51</sup> Cfr. ivi, p. 339; tr. it., p. 174.

<sup>52</sup> Cfr. ivi, p. 339; tr. it., p. 173.

<sup>53</sup> Cfr. *Kritik der reinen Vernunft*, Bd. III, cit., p. 428; tr. it., p. 509.

<sup>54</sup> Cfr. ivi, p. 429; tr. it., p. 511.

<sup>55</sup> Cfr. H. Williams, *Kant on the social contract*, in *The Social Contract from Hobbes to Rawls*, ed. by D. Boucher – P. Kelly, London-New York, Routledge, 1994, pp. 132-146, part. p. 140 e G.

costituito, trasformando la proiezione della sua unità in una retrospezione e generando *in pratica* ciò che *in teoria* era da evitare: allorché il contingente è sovrapposto all'idea, il *fatto* istituzionale dello Stato, il suo dominio, trova solo in se stesso la fonte di una legittimazione che diventa autoreferenziale. Ogni iniziativa che non promani dall'autorità costituita è considerata contro di essa ed è immediatamente destituita di fondamento, posta fuori dalla *civitas* sulla base di un disaccordo non rispetto ai principi sui quali Kant puntava inizialmente, ma rispetto alla volontà empiricamente determinata, all'*arbitrio*<sup>56</sup> di un governo di uno Stato particolare, che agisce da esecutore testamentario dell'idea. Se poi è un pessimo Stato, si può fare ben poco: non restano che le blande rimostranze o la sorte, che faccia nascere un sovrano ben disposto verso la pietra di paragone del contratto. Sarà lui, eventualmente, ad attivare anche il lato dell'idea che rende prescrittiva la misura del progresso. Appiattito su un interminabile presente, il potere in carica riduce alla propria fattualità quel contratto originario che pure Kant ha ritenuto impossibile trovare nella storia, sostenendo che «non è punto necessario presupporlo come un *fatto* (come tale non sarebbe neppure possibile)» e che è «una *semplice idea della ragione*, che ha indubbiamente la sua realtà pratica»<sup>57</sup>. L'ammonimento a chi si consola con la «speranza che la monarchia (o qui propriamente l'autocrazia) sia il migliore di tutti i governi *quando il monarca è buono*»<sup>58</sup>, risuona piuttosto come una lucida e impietosa autocritica.

Ulteriori implicazioni possono essere colte anche nel rapporto tra riformismo e sconfessione della rivoluzione, che pure appaiono come punti chiave del progetto kantiano<sup>59</sup>. L'autore esclude che il sovrano possa mutare costituzione e passare dall'una all'altra delle forme di Stato (autocrazia, aristocrazia, democrazia), perché potrebbe non conoscere la volontà del popolo e dunque contravvenire a essa; ma ciò è in aperta contraddizione con quanto Kant stesso afferma sulla trasparenza del criterio del contratto: «il legislatore può certo sbagliare, ma non può sbagliare quando si domanda se la legge si accordi o no anche col principio del diritto»<sup>60</sup>. La «pietra di paragone» (e con essa il principio riformista) vale per il passaggio da una forma di governo dispotica a una repubblicana, ma neppure sfiora la questione dei mutamenti istituzionali<sup>61</sup>; l'auspicata riforma della costituzione resta una faccenda del tutto indeterminata di fronte all'assolutizzazione del contingente a principio. Per Kant l'origine del potere supremo è *imperscrutabile*; esso va obbedito «qualunque ne sia l'origine», come se l'*autorità venisse da Dio* e dunque è un crimine opporsi alla legge, considerata come il prodotto di un «legislatore sommo e incensurabile» e per questo «sacra e inviolabile». Che infine si tratti di un «principio pratico» e non

Duso, *Introduzione: Patto sociale e forma politica*, in Id. (a cura di), *Il contratto sociale nella filosofia politica moderna*, Milano, FrancoAngeli, 1998, pp. 7-49, part. p. 10.

<sup>56</sup> Cfr. I. Kant, *Die Metaphysik der Sitten*, cit., p. 213; tr. it., pp. 13-14.

<sup>57</sup> I. Kant, *Über den Gemeinspruch*, cit., p. 297; tr. it., p. 262.

<sup>58</sup> I. Kant, *Die Metaphysik der Sitten*, cit., p. 339; tr. it., p. 174.

<sup>59</sup> Cfr. *ivi*, pp. 321 sgg.; tr. it., pp. 152 sgg..

<sup>60</sup> I. Kant, *Über den Gemeinspruch*, cit., p. 299; tr. it., p. 264.

<sup>61</sup> Cfr. I. Kant, *Die Metaphysik der Sitten*, cit., p. 340; tr. it., pp. 174-175.

di un «fondamento storico»<sup>62</sup>, non migliora le cose e anzi finisce per giustificare lo stato di fatto e renderlo irrimediabile. A fronte di un simile, paradossale riformismo, la rivoluzione, più che un caso limite, resta l'unica via al cambiamento, nel quadro di una teleologia morale posta nelle mani della Provvidenza, la sola capace di realizzare l'intero che sfugge ai limitati progetti dell'uomo<sup>63</sup>, depositario della legge morale e dell'idea del contratto, ma incapace di compiere il proprio destino. *L'impasse* descritta esige che l'avvicinamento del potere sia legittimato non come l'atto di una libertà piena e consapevole, ma come il fatto accettato in una teleologia sottratta all'uomo, che pure ne doveva essere lo scopo supremo<sup>64</sup>. Perciò Kant da un lato considera un'«impresa criminale» il cambiamento insurrezionale di una costituzione vigente, in quanto rovescia «tutti i rapporti giuridico-civili», eccedendo i limiti della legislazione stessa; dall'altro giudica tale «dissoluzione» come una «palinogenesi»<sup>65</sup> e, dopo averla condannata, finisce per ribadire (*prima come dopo*) l'obbligo assoluto di lealtà verso il «nuovo ordine», frutto di una «rivoluzione riuscita»<sup>66</sup>.

#### 4. Dal diritto dello Stato al diritto internazionale e cosmopolitico

Poiché il contratto originario è il nesso fondamentale tra il diritto interno e quelli internazionale e cosmopolitico, la mancanza di una sua lettura coerente si ripercuote anche su questi. Nella realizzazione del contratto in una costituzione repubblicana Kant individua la condizione per evitare la guerra, impedendo ad esempio la promulgazione di leggi finanziarie troppo onerose per il popolo e evitando gli inutili rischi del servizio militare<sup>67</sup>. In tal modo la repubblica, che «che per sua natura deve tendere alla pace perpetua» e la cui realizzazione è pur sempre rimessa alla «fortuna», diviene il «nucleo dell'unione federativa per gli altri Stati»<sup>68</sup>, nella quale l'autore cerca di dare forma a un diritto internazionale ispirato ai principi del cosmopolitismo<sup>69</sup>. Occorre indugiare su questo passaggio. Kant pone esplicitamente l'analogia tra lo stato di natura, in cui si trovano i singoli, e la condizione in cui versano gli Stati a livello internazionale; giudica però contraddittoria l'idea di uno Stato di popoli, che sovrascriverebbe ai preesistenti un altro «rapporto di uno *superiore* (legislatore) con un *inferiore* (colui che obbedisce, cioè il popolo)»<sup>70</sup>. L'idea federativa, che in questa sede non può essere esaminata in modo analitico, è un punto chiave del pensiero kantiano: dal *foedus amphyctionum* dell'*Idea di una storia universa-*

<sup>62</sup> Cfr. ivi, p. 319; tr. it., pp. 148-149.

<sup>63</sup> Cfr. I. Kant, *Über den Gemeinspruch*, cit., p. 310; tr. it., pp. 277-278.

<sup>64</sup> Cfr. V. Mathieu, Kant, in L. Firpo (dir.), *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, Vol. IV/2, Torino, Einaudi, 1975, p. 755.

<sup>65</sup> Cfr. I. Kant, *Die Metaphysik der Sitten*, cit., p. 340; tr. it., p. 175.

<sup>66</sup> Cfr. ivi, p. 323; tr. it., pp. 153-154.

<sup>67</sup> Cfr. I. Kant, *Über den Gemeinspruch*, cit., p. 311; tr. it., p. 279; Id., *Zum ewigen Frieden*, cit., p. 351; tr. it., pp. 293-294; Id., *Die Metaphysik der Sitten*, cit., pp. 345-346; tr. it., p. 182.

<sup>68</sup> Cfr. I. Kant, *Zum ewigen Frieden*, cit., p. 356; tr. it., p. 300.

<sup>69</sup> Cfr. I. Kant, *Über den Gemeinspruch*, cit., pp. 310-311; tr. it., p. 278; Id., *Die Metaphysik der Sitten*, cit., p. 344; tr. it., p. 180.

<sup>70</sup> I. Kant, *Zum ewigen Frieden*, cit., p. 354; tr. it., p. 297.

le, ripreso nella *Metafisica dei costumi*<sup>71</sup>, all'«unità cosmopolitica» [*weltpürgerliches Ganze*] della *Critica del giudizio*<sup>72</sup>; dalla «lega dei popoli come repubblica mondiale» o «confederazione di Stati» della *Religione nei limiti della semplice ragione*<sup>73</sup>, alla «condizione giuridica di federazione sulla base di un diritto internazionale stabilito in comune» del *Detto comune*, che esclude anch'esso una «una comunità cosmopolitica sotto un unico sovrano»<sup>74</sup>. Si giunge così alla *Pace perpetua*, che nel Secondo articolo definitivo propone un «federalismo di liberi Stati» come «lega della pace» [*foedus pacificum*]<sup>75</sup> e nel «Terzo articolo» delinea un diritto cosmopolitico limitato alle condizioni di un'ospitalità universale, inteso come un «diritto di visita» capace di garantire libertà di circolazione e socializzazione: i presupposti che «avvicinano sempre di più il genere umano a una costituzione cosmopolitica»<sup>76</sup>. Che il cosmopolitismo non sia una prospettiva, ma sia l'*orizzonte* della politica<sup>77</sup> deriva dal valore che tale concetto assume per l'intero criticismo; la sua nobile aspirazione alla pace si lega direttamente alla filosofia come «scienza della massima suprema dell'uso della nostra ragione», secondo un «concetto cosmico» o «significato cosmopolitico» che nella domanda: «che cos'è l'uomo?» compendia quelle su *che cosa si possa sapere, che cosa si debba fare e che cosa si possa sperare*<sup>78</sup>. Sul piano politico l'articolazione di questo plesso si traduce nel delicatissimo compito di concepire l'unità dei popoli, senza annullarli in un'identità forzata. E a quanto pare Kant incorre in un eccesso di cautela, sulle cui conseguenze vale la pena di indagare. Con un procedimento che Bobbio considera una «pura petizione di principio»<sup>79</sup>, egli non cerca un'estensione coerente del diritto pubblico, che pure definisce «un sistema di leggi per un popolo, ossia per una pluralità di uomini o di popoli che, stando tra di loro in un rapporto di influenza reciproca, abbisognano di uno stato giuridico sotto una volontà che li congiunga»<sup>80</sup>. Nel diritto internazionale Kant rinuncia al postulato del diritto pubblico interno, che stabilisce l'obbligo di abbandonare lo stato di natura per entrare nella condizione giuridica<sup>81</sup> e vede lo Stato come la minaccia di una dispotica «monarchia universale»<sup>82</sup>; perciò, se la «repubblica universale» è impossibile, resta il

<sup>71</sup> Cfr. I. Kant, *Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlichen Absicht* (1784), in AA, Bd. VIII, cit., pp. 24 ss; tr. it., *Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico*, in *Scritti politici*, cit., pp. 131 sgg.; Id., *Die Metaphysik der Sitten*, cit., p. 344; tr. it., p. 180.

<sup>72</sup> Cfr. I. Kant, *Kritik der Urteilskraft*, cit., p. 432; tr. it., p. 402.

<sup>73</sup> Cfr. I. Kant, *Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft* (1793), in AA, Bd. VI, p. 34; tr. it., *La religione nei limiti della semplice ragione*, in *Scritti morali*, cit., p. 354.

<sup>74</sup> Cfr. I. Kant, *Über den Gemeinspruch*, cit., pp. 310-311; tr. it., p. 278.

<sup>75</sup> Cfr. I. Kant, *Zum ewigen Frieden*, cit., p. 354 e p. 356; tr. it., p. 397 e p. 299.

<sup>76</sup> Cfr. ivi, p. 358; tr. it., p. 302.

<sup>77</sup> Cfr. I. Kant, *Die Metaphysik der Sitten*, cit., p. 355; tr. it., p. 194; Id. *Anthropologie in pragmatischer Hinsicht abgefaßt* (1798), in AA, Bd. VII, Berlin 1907, p. 331; tr. it., *Antropologia da un punto di vista pragmatico*, in *Scritti morali*, cit., p. 755.

<sup>78</sup> Cfr. I. Kant, *Logik*, cit., pp. 24-25; tr. it., p. 19.

<sup>79</sup> N. Bobbio, *Prefazione a I. Kant, Per la pace perpetua*, Roma, Editori Riuniti, 2003, p. 15.

<sup>80</sup> I. Kant, *Die Metaphysik der Sitten*, cit., p. 311; tr. it., p. 139, corsivo mio.

<sup>81</sup> Cfr. ivi, pp. 307-308 e pp. 312-313; tr. it., pp. 134-135 e pp. 140-141.

<sup>82</sup> I. Kant, *Die Religion*, cit., p. 34; tr. it., pp. 354-355.

«surrogato» del legame federativo<sup>83</sup>. Il blocco che impedisce a Kant di concepire lo Stato come concreta unità di molti, si riversa sul diritto internazionale e cosmopolitico. La circolazione del potere, interrotta e ipostatizzata nel sovrano in carica, non riesce a oltrepassarne lo sbarramento. Allorché Kant da un lato sostiene che «Stati diversi non devono confondersi in un unico Stato» e dall'altro critica la maestà dei regnanti, riottosa a sottomettersi a un potere più alto<sup>84</sup>, si può certo condividere la saggia proposta del *surrogato* federale. Ma egli non può spiegare il primo divieto, se non in base all'accettazione della maestà come dato inquestionabile; così la provvisorietà del surrogato diviene una condizione definitiva, priva di sbocchi, come la modernità si affaccenda a dimostrare. Nella mostruosità dello Stato mondiale Kant combatte solo l'ombra gettata da quel particolare Stato monarchico a cui da buon tedesco, come predica in *Cos'è l'illuminismo* e come spiega nell'*Antropologia*<sup>85</sup>, si è adattato e non sa concepire alternative. Un'ombra che, proiettata sull'orbe terraqueo, diventa *spettro* con il solo ingrandire i contorni di una realtà politica, che in teoria va condannata e in pratica legittimata e subita. Nel quadro di uno Stato immobilizzato dall'ipostasi monarchica della sovranità e nel quale il contratto originario, svuotato di senso, diviene strumento di legittimazione del potere in carica, il cosmopolitismo del Terzo articolo definitivo della *Pace perpetua* sembra il retaggio di una rinuncia non solo alla repubblica universale, ma addirittura alla provvisorietà federale: surrogato del surrogato. Il cosmopolitismo non è più concepito come principio, criterio ispiratore per l'evoluzione e il superamento del diritto internazionale e delle forme storicamente note della socialità, ma ne diviene un caso particolare. Occorrerebbe forse ripensare la proposta del Terzo articolo: invertendone i termini, la ferocia degli Stati sovrani potrebbe essere smascherata, dicendo che sono piuttosto loro a doversi presentare come ospiti al cospetto dell'umanità. Ma ciò non è avvenuto. *Malgrado* i buoni propositi Kant – e soprattutto con *buona pace* delle coscienze della modernità – gli Stati hanno *legittimamente* cominciato a rispondere alla domanda *cosmopolitica* su *che cosa sia l'uomo* e troppo spesso, altrettanto *legittimamente*, hanno potuto svilirne e tradirne il senso.

<sup>83</sup> Cfr. I. Kant, *Zum ewigen Frieden*, cit., p. 357; tr. it., p. 300. Sul problema dell'*exeundum e statu naturali* tra diritto interno e internazionale e per un attento esame delle ambiguità del federalismo kantiano, cfr. M. Mori, *La pace e la ragione*, cit., pp. 95 sgg. Nell'impossibilità di dare conto in questa sede della vastissima letteratura sull'argomento è opportuno rinviare almeno a G. Marini, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1998; inoltre, per un quadro d'insieme, cfr. *Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden*, hrsgg. von O. Höffe, Berlin 1995 e *La filosofia politica di Kant*, a cura di G. M. Chioldi – G. Marini – R. Gatti, cit., pp. 19-106.

<sup>84</sup> Cfr. I. Kant, *Zum ewigen Frieden*, cit., p. 354; tr. it., p. 297.

<sup>85</sup> Cfr. I. Kant, *Anthropologie*, cit., pp. 317 sgg; tr. it., pp. 740-741.